



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 30

Riunione del 27 Novembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente

27.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
BRIGNOLI Massimo

Con atto di deferimento relativo al procedimento 10.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Sig. BRIGNOLI Massimo: *“per la violazione degli artt. 8, 11 e 16 Statuto Fipav, 18, 19 e 58 R.A.T., 102 n. 3 Reg. Giur., 30 n. 10, 37 n. 1 e 42 Regolamento Struttura Tecnica – Libro Secondo – Settore Ufficiali di Gara nonché dell’art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per aver consentito agli arbitri, Sigg.ri Francavilla Lorenzo e Colombi Thomas, sebbene non fossero in possesso del requisito dell’età anagrafica prescritta di regolamenti vigenti (16 anni) di partecipare al corso per nomina di arbitro indoor organizzato dal CT di Bergamo nella stagione sportiva 2017/2018 e perfezionato con l’ammissione agli esami svolti nel dicembre 2017 ove i predetti partecipanti risultavano idonei nonché per l’avvenuta omessa regolarizzazione della posizione tesserativa per la stagione 2018 sportiva 2018/2019 dei medesimi Sigg.ri Francavilla Lorenzo e Colombi Thomas che, pertanto, hanno svolto la direzione di gara per conto del CT di Bergamo durante la stagione sportiva 2018/19 senza la loro regolare posizione tesserativa, così come da atto della conclusione delle indagini del 01 Ottobre 2019 ritualmente notificato;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 27 Novembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente il Sig. Massimo Brignoli il quale, rinunciando alla difesa tecnica,



rilasciava spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpato e delle spontanee dichiarazioni dallo stesso rilasciate;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione via e mail del 07.09.2019 a mezzo della quale il Sig. Luigi Roccatto, nella sua qualità di Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali Gara Fipav, chiedeva alla Procura Federale Fipav di verificare eventuali profili di responsabilità disciplinare, sulla base della documentazione ivi allegata, del tesserato Sig. Massimo Brignoli, allorché lo stesso, nello svolgimento delle sue competenze di Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara del Comitato Territoriale di Bergamo, aveva ammesso ed autorizzato i Sigg.ri Francavilla Lorenzo e Colombi Thomas, benché di età minore di anni 16, a partecipare al corso per la nomina di arbitro indoor organizzato dal CT di Bergamo per la stagione sportiva 2017/18 in aperta violazione dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Struttura Tecnica, Libro Secondo, Settore Ufficiali Gara, senza che gli stessi fossero in possesso del requisito dell'età anagrafica prescritto dalla citata normativa. Nonché per aver ommesso, il Sig. Massimo Brignoli, in ragione della propria competenza funzionale, di regolarizzare successivamente il tesseramento degli arbitri Francavilla e Colombi per la stagione sportiva 2018/2019, i quali avevano comunque diretto alcuni incontri per conto del CT Bergamo.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico del Sig. Brignoli Massimo, il quale, all'esito della comunicazione dell'atto di conclusione delle indagini, faceva pervenire una memoria, tramite il difensore nominato, nella quale si rilevava che il limite di età di anni 16 previsto dalla normativa di cui all'art. 37 RST doveva riferirsi solo alla nomina di arbitro e non anche per la partecipazione ad eventuali corsi per la successiva nomina di arbitro indoor che, in effetti, avveniva successivamente una volta che gli arbitri erano entrati in possesso del requisito anagrafico richiesto. In merito alla contestata e mancata regolarizzazione del tesseramento degli stessi arbitri, la difesa confermava



sostanzialmente l'addebito, riconducendo però tale circostanza ad un mero errore di comunicazione, commesso in tutta buona fede, tra l'incolpato e la segreteria di competenza, che non aveva in ogni caso generato vantaggi o indebiti per chicchessia.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese dell'incolpato non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

In relazione al primo capo di incolpazione, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla difesa dell'incolpato allorché, l'art. 37 RST in avanti testualmente riportato, di cui si lamenta l'avvenuta violazione, non prevede alcun limite di età per la partecipazione a corsi di arbitri indoor: *"Possono essere nominati Arbitri sia nell'ambito indoor, sia nell'ambito beach, sia nell'ambito sitting i cittadini italiani e stranieri che: 1) abbiano un'età compresa tra 16 e 54 anni"*.

Nel caso di specie, inoltre, pur avendo gli arbitri Francavilla e Colombi partecipato al corso arbitri indoor all'età di quindici anni, superando gli esami finali, gli stessi sono stati, in effetti, nominati successivamente come arbitri solo una volta entrati in possesso del requisito anagrafico richiesto dalla suddetta normativa.

L'odierno incolpato, pertanto, in merito al primo capo di incolpazione, non potrà che andare esente da ogni responsabilità.

Lo stesso non può argomentarsi, invece, per quanto attiene alla omessa e/o mancata regolarizzazione del tesseramento degli stessi arbitri Francavilla e Colombi di cui al secondo capo di incolpazione contestato, il cui addebito è stato pacificamente ammesso dall'incolpato.

Il Tribunale, in proposito, ritiene che l'omissione sia da addebitare a titolo di colpa lieve dell'incolpato che non ha provveduto a controllare l'avvenuta regolarizzazione da parte della segreteria. Ai fini dell'entità della sanzione, deve inoltre essere evidenziato il comportamento collaborativo tenuto dall'incolpato con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Massimo Brignoli la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 5 Dicembre 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 dicembre 2019